

REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

MEDYAPRO
CENTRO MEDIAZIONE

www.medyapro.it

Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011

in conformità delle previsioni di cui all'art 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il D.M. n. 180/2010, nonché al D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130. in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva n.

2009/22/CE.

INDICE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
2. MODALITA' DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE
3. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE
4. DATA DEL PRIMO INCONTRO
5. LUOGO DELLA MEDIAZIONE
6. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE
7. TIROCINANTI
8. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE
9. PROPOSTA DEL MEDIATORE E NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO
10. ACCORDO
11. OBBLIGHI DELLE PARTI
12. OBBLIGHI E POTERI DEL MEDIATORE
13. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
14. INDENNITA'
15. ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO
16. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE CON MODALITA' TELEMATICHE
17. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'
18. FORO COMPETENTE

1) AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010 e succ. mod., il presente regolamento è applicabile alla mediazione per controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito o ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, presso l'organismo di mediazione MedyaPro (di seguito organismo).
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
4. In caso di sospensione o cancellazione dal registro del presente Organismo, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

2) MODALITA' DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. Chiunque intende avviare una mediazione può farlo depositando una apposita istanza attraverso il sito www.medyapro.it o presso la sede principale o secondaria territorialmente competente.
2. Per procedere al deposito telematico l'utente deve registrarsi sul sito dell'organismo all'indirizzo <https://adr.medyapro.it> e compilare la domanda inviandola a mezzo pec o fax agli indirizzi ivi indicati.
3. La procedura di deposito telematico delle istanze si effettua attraverso due fasi, la prima telematica, la seconda documentale.
4. Per poter completare la fase telematica di deposito occorre preliminarmente registrarsi sul sito, nel form di acquisizione dei dati dovranno essere compilati alcuni campi obbligatori, fra cui l'indirizzo di posta elettronica. A seguito dell'inserimento dei dati richiesti, il sistema verificherà in automatico la veridicità dell'indirizzo di posta elettronica indicato. Solo a seguito di tale conferma, il soggetto che ha effettuato la registrazione sarà abilitato all'accesso a parti riservate del sito e all'immissione di eventuali ulteriori dati. L'utente registrato e verificato dal sistema potrà presentare l'istanza di mediazione e inviarla all'Organismo a mezzo pec o fax, con allegati copia del documento di riconoscimento del richiedente firmatario e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento. La segreteria dell'Organismo provvederà, se del caso, a contattare l'altra parte che, in caso di adesione alla procedura, avrà cura di procedere a sua volta alla registrazione alla piattaforma di mediazione telematica (eventualmente assistito dalla segreteria dell'Organismo) ed al deposito della propria documentazione.
5. La modulistica è disponibile sia in formato on line e pubblicata sul sito, sia in formato cartaceo da richiedere alla segreteria dell'organismo.
6. In caso di pluralità di domande presentate presso vari organismi e relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge presso l'organismo che per primo ha ricevuto l'istanza, avuto riguardo al giorno, l'ora e al minuto.

3) MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione deve contenere :
 - a) il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c) l'oggetto della lite;
 - d) le ragioni della pretesa;
 - e) il valore della controversia individuato in applicazione dei criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
 - f) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità di mediazione;
 - g) documento di identità in corso di validità.

La parte chiamata è invitata a comunicare per iscritto, entro 7 giorni antecedenti la data dell'incontro, la propria decisione. Alla parte chiamata che accetta di partecipare alla procedura è richiesto di specificare nella risposta:

- a) Le generalità della parte aderente con recapiti telefonici ed indirizzi e-mail/pec/fax e codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
- b) Poteri del legale rappresentante o delega ad altro soggetto rappresentante con relativi poteri a gestire la mediazione e transigere;
- c) un'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere con le conseguenti richieste nei confronti dell'altra parte;
- d) l'accettazione del Regolamento e delle tabelle delle indennità.

4) DATA DEL PRIMO INCONTRO

1. Una volta ricevuta l'istanza, ad essa viene assegnata un numero cronologico progressivo e il responsabile dell'organismo o della sede secondaria designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. Il termine non è da intendersi perentorio. L'organismo può consentire al mediatore di convocare le parti invitate in mediazione, anche inviando una e-mail con il sistema di posta elettronica certificata (P.E.C.), qualora le stesse parti siano dotate del medesimo sistema.
2. La domanda di mediazione e la data del primo incontro sono notificate al convenuto a cura dell'organismo, o dell'istante in caso di particolare urgenza, con modalità idonee ad assicurarne la conoscenza.
3. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte e in caso di imminente prescrizione comunica la circostanza all'organismo.
4. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
5. L'Organismo ha la facoltà, su richiesta o con il consenso delle parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.
6. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.medyapro.it da dove può essere scaricata tutta la modulistica utile.

5) LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. Nella scelta dell'organismo competente si applicano i principi previsti dal codice di procedura civile, salvo diverso consenso delle parti.
2. La Mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo di mediazione dislocate sul territorio nazionale comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.
3. In alternativa, l'Organismo, può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
4. L'organismo può stipulare accordi di collaborazione, anche per singoli affari, ai sensi dell'art.7 II comma, lett. c) d.m. 180/2010 ed avvalersi delle strutture, del personale, nonché eventualmente anche dei mediatori di altri organismi.

6) SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. L'organismo si avvale di mediatori in possesso della formazione e dell'aggiornamento professionale previsto dalla normativa vigente tempo per tempo, ed i cui nominativi sono inseriti nel Registro dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.
2. L'organismo designa il mediatore o più mediatori ritenuti più esperti e competenti per materia nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 1 lett.b) del d.m. 145/2011, secondo cui, nel regolamento dell'organismo devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
3. A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.
4. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, successivamente si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenti profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
5. Le parti hanno facoltà di indicare anche concordemente un mediatore. L'indicazione non vincola in alcun modo l'organismo.
6. Su autorizzazione dell'Organismo i mediatori possono ricevere incarichi presso tutte le sedi accreditate sul territorio nazionale e svolgere la mediazione anche in modalità remoto da altra sede collegata telematicamente.

7) TIROCINANTI

1. L'organismo è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui al DM 180/2011 e successive modifiche. In tal senso le parti verranno poste a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, e verrà fatto loro presente che gli stessi, in ogni caso, saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
2. Con l'accettazione del Regolamento le parti acconsentono alla presenza dei tirocinanti.
3. Il tirocinante deve presentarsi obbligatoriamente 15 minuti prima dell'inizio della mediazione, di modo da avere il tempo di confrontarsi con il mediatore principale e confrontarsi sulle dinamiche della controversia.
4. Il mediatore principale non può rifiutare l'affiancamento salvo gravi motivi.

8) SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di mediazione delegata il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
2. Al primo incontro le persone fisiche devono presentarsi personalmente o delegando un soggetto munito di adeguati poteri ed assistite da un avvocato. Le persone giuridiche, assistite da un avvocato, devono partecipare tramite un rappresentante munito di idonei poteri per definire la controversia. Le parti possono partecipare in mediazione con persone di fiducia previo consenso della controparte. L'assistenza legale non è obbligatoria nella mediazione facoltativa.
3. Qualora nessuna parte si presenti al primo incontro informativo, il mediatore - di concerto con il responsabile dell'Organismo - archiverà d'ufficio la procedura, fermo in ogni caso il diritto dell'Organismo a percepire le spese maturate.
4. Se il convenuto non aderisce, la mediazione può essere svolta con l'istante in modalità telematiche. Nei casi previsti al precedente punto 2 e al presente punto, la Segreteria comunica la circostanza al Mediatore entro 3 giorni dall'incontro, ed in tal caso il verbale può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato, se incaricato dal responsabile dell'Organismo.
5. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione nel primo incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente la disponibilità o meno delle parti a entrare in mediazione.
6. Se le parti e gli avvocati ritengono di superare il primo incontro, devono sottoscrivere un apposito verbale, impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente, oppure nei successivi incontri. Il mancato pagamento delle indennità, salva diversa disposizione normativa, non consente la prosecuzione della mediazione e sarà rilasciato verbale negativo con menzione della circostanza. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs 28/2010 l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all'art.11 del citato D.Lgs.
7. La parte che richiede il rinvio di un incontro concordato è tenuta a corrispondere all'organismo un rimborso per le spese vive documentate.
8. Le copie degli atti dei procedimenti trattati che costituiscono il fascicolo di mediazione sono conservati per un periodo di tre anni a far data dalla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 2961, primo comma del codice civile, così come richiamato dall'art. 12 del D.M. 180/2010.

9) PROPOSTA DEL MEDIATORE E NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO

- 1.** Il mediatore può formulare una proposta in qualsiasi momento e/o nominare un consulente tecnico di mediazione, salvo che una parte abbia espressamente dichiarato di non aderire all'incontro informativo e/o non voler entrare in mediazione. E' comunque necessario che la parte istante dichiari espressamente di voler entrare in mediazione.
- 2.** Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore, se ritiene di avere sufficienti elementi, può formulare una proposta di conciliazione anche in assenza di concorde richiesta delle parti.
- 3.** Al mediatore è fatto divieto di verbalizzare la proposta in particolare nel caso in cui:
 - sia esclusa nella clausola contrattuale;
 - sia pervenuta esplicita comunicazione di non adesione alla Mediazione
 - una parte rifiuti di proseguire oltre il primo incontro.
- 4.** La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
- 5.** Prima della formulazione della proposta, il mediatore avvisa le parti delle conseguenze processuali in caso di mancata accettazione (art. 13 D.Lgs. 28/2010).
- 6.** La proposta viene inviata a mezzo pec o raccomandata a/r alle parti che hanno sette giorni di tempo per accettarla espressamente. In mancanza si intende rifiutata.
- 7.** Se la conciliazione non riesce il mediatore forma processo verbale indicando se vi è stata mancata accettazione della proposta e indicando la parte che l'ha rifiutata. Il verbale di mancato accordo è sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore che ne certifica l'autografia e ne rilascia un originale per ogni parte.
- 8.** La parte che ritiene utile avvalersi di un servizio di alta specializzazione, potrà proporre al mediatore la nomina di un esperto terzo iscritto presso gli elenchi degli esperti, istituito dall'Organismo, che fornisca informazioni specifiche di natura tecnica e/o giuridica utili alla definizione della controversia o alla formulazione di una proposta ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 28/2010.
- 9.** Il tecnico viene designato dal mediatore e convocato anche telefonicamente nell'immediatezza o ad un successivo incontro, per le informazioni utili alle parti ai fini dell'assunzione dell'incarico.
- 10.** Le operazioni peritali devono svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e il tecnico non può, salvo concorde volontà delle parti, fondare le risultanze tecniche su informazioni, dichiarazioni o documenti acquisiti in via confidenziale.

10) ACCORDO

1. Conclusa positivamente la mediazione con o senza proposta, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti, dai legali se presenti, e dal mediatore stesso, che ne certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscriverla. I termini dell'accordo raggiunto dalle parti devono essere contenuti in un documento separato che viene firmato dalle medesime, ed eventualmente da chi le assiste, ed ha natura negoziale. Tale documento verrà allegato al relativo verbale, come sopra riportato. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, che ne certificano e ne attestano la conformità all'ordine pubblico e alle norme imperative, è titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora il mediatore sia pubblico ufficiale, le firme potranno essere dallo stesso autenticate, ai sensi dell'art. 2643 C.C. . L'intervento del pubblico ufficiale è previsto realizzarsi presso la sede dell'Organismo che ha gestito la mediazione. Le parti potranno richiedere che l'incontro finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo si realizzi presso lo studio del notaio incaricato, previo consenso del mediatore e riconoscendo all'Organismo il rimborso delle spese di vacanza, che verranno poste, in via solidale, a carico delle parti stesse.
2. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
3. Il rilascio del verbale di accordo e dell'accordo è condizionato al pagamento delle indennità di mediazione dovute.

Al termine della procedura viene consegnata a ciascuna parte un originale del verbale e una scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento

11) OBBLIGHI DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti verificare:
 - le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione;
 - l'indicazione dei recapiti delle parti e degli avvocati a cui inviare comunicazioni;
 - la determinazione del valore della controversia, comunque non vincolante per l'organismo;
 - la competenza territoriale dell'organismo;
 - la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 - l'impedimento delle decadenze e l'interruzione dei termini di prescrizione;
 - ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.
2. Le parti si obbligano ad allegare alla domanda o adesione in mediazione l'eventuale ordinanza del giudice (mediazione delegata) e ogni altro atto o documento in grado di facilitare la

comprensione del mediatore.

12) OBBLIGHI E POTERI DEL MEDIATORE

- 1.** Il mediatore deve accettare l'incarico entro 48 ore dal conferimento, previo propria verifica di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal caso, nonché di non trovarsi in conflitto di interessi con le parti e/o loro consulenti in genere.
- 2.** Il mediatore nominato è tenuto prima di ogni mediazione a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
- 3.** Il mediatore deve comunicare tempestivamente ed anche in corso di procedura qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza. L'organismo in tal caso provvede alla sua sostituzione.
- 4.** Il mediatore deve gestire il procedimento con rapidità e determinazione, evitando rinvii e modalità operative dilatorie; se lo ritiene concretamente utile può gestire rinvii degli incontri finalizzati ad aumentare le prospettive conciliative. Può contattare telefonicamente o inviare mail alle parti prima e durante le mediazioni per agevolare accordi.
- 5.** Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
- 6.** Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite o ai documenti visionati nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Deve mantenere riserbo sulle parti e sulla controversia anche verso terzi estranei. Tale articolo non si applica in caso di pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona. Il mediatore deve astenersi dal formulare una proposta se gli elementi a disposizione sono da lui ritenuti insufficienti.

13) CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEL PROCEDIMENTO

- 1.** La procedura di mediazione deve essere improntata a criteri di correttezza e buona fede, nel pieno rispetto delle parti, dei consulenti, dei legali e del mediatore, nonché dell'attività svolta. Ciascuna parte si impegna a trovare un accordo all'interno della mediazione senza eludere i compensi spettanti all'Organismo.
- 2.** In particolare i legali sono tenuti, durante il corso della mediazione, ad osservare dei comportamenti di lealtà e buona condotta, in linea con quanto previsto dal proprio codice deontologico.
- 3.** Condotte non corrette e di particolare gravità potranno essere segnalate ai competenti organi disciplinari per l'adozione delle iniziative del caso.
- 4.** Le parti, i propri consulenti, i legali e /o chiunque intervenga nel procedimento di mediazione, si impegnano, per tutta la sua durata, a svolgere tutte le trattative alla presenza del mediatore o, in ogni caso, per il suo tramite e condividendo con lui i contenuti della negoziazione.

14) INDENNITA'

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, così come modificato dal DM 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo da intendersi parte integrante del presente Regolamento. Oltre le indennità sono dovute anche le spese vive ove documentate dall'organismo.
2. Il valore della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile, salvo che il valore effettivo non risulti manifestamente divergente rispetto ai criteri ivi indicati: in tal caso l'organismo, sentito il mediatore, determina il valore della controversia sulla base del valore di mercato.
3. Per le liti di valore indeterminato o indeterminabile, l'organismo, sentito il mediatore, decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000 e lo comunica alle parti. In egual modo, in caso di notevole divergenza fra le parti sulla stima, il valore è determinato dall'organismo, sentito il mediatore. In ogni caso, se nel corso del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
4. Le spese di avvio del procedimento sono versate dalla parte richiedente al momento del deposito della domanda e, per il convenuto/aderente, contestualmente all'accettazione di partecipazione alla procedura di mediazione.
5. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore e rimangono fisse anche nel caso di sostituzione del mediatore nel corso del procedimento, ovvero se vi è accordo tra le parti, di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più ausiliari.
6. Le spese di mediazione devono essere versate prima dell'inizio della relativa fase di mediazione. L'eventuale parte di indennità non ancora versata e gli eventuali aumenti devono essere corrisposti, in via solidale, al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs 28/2010 l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
7. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella di cui al comma 1.

15) ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte in possesso dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può presentare domanda all'organismo al fine di essere esonerata, previa documentazione attestante la sussistenza delle condizioni, dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010) .

16) SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE CON MODALITA' TELEMATICHE

La mediazione telematica permette agli utenti di gestire la mediazione in videoconferenza direttamente dalla propria sede, consentendo alle parti e al mediatore di dialogare in tempo reale a distanza, se necessario anche in sessioni separate.

Su richiesta di una parte o dell'Organismo e con l'accordo delle altre parti, la procedura di

mediazione può essere svolta in via telematica nel rispetto del principio di riservatezza e di tutela dei dati personali.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

Tutte, devono possedere una postazione collegata ad internet a banda larga, corredata da webcam, microfono e periferica audio.

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

16.1. modalità di accesso

La mediazione telematica è accessibile alle sole parti e al mediatore incaricato.

La parte che intende svolgere la mediazione telematica – preventivamente registrata come all'art. 2 del presente Regolamento - dovrà accedere alla piattaforma dell'Organismo (<https://adr.medyapro.it>) e quindi alla mediazione di riferimento. All'interno di questa, dovrà accedere alla stanza riservata per l'avvio della mediazione in videoconferenza.

16.2. modalità di svolgimento.

Secondo una procedura controllata e riservata le parti dialogano con l'aiuto del mediatore, all'interno di un sistema di videoconferenza mediante stanze virtuali riservate.

Il mediatore può in tal senso gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle stesse, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

Nello specifico la tecnologia adottata dall'Organismo prevede che le sessioni di mediazioni telematiche vengano gestite da una banda di comunicazione diversa da quella di accesso alla piattaforma, dedicata in esclusiva all'applicativo che permette di condividere più flussi video contemporanei all'interno dello stesso canale e l'apertura di più canali di flusso.

Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati.

Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici, richiedendo un eventuale feedback agli utenti. Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati. L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.

Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare/disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di

abilitazione/disabilitazione. Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i partecipanti alla sessione di mediazione.

Un'apposita divisione tecnica si occupa della gestione sistemistica dell'intero sistema fornendo agli utenti la dovuta assistenza tecnica, attraverso un servizio di help desk via e-mail dedicato ed eventuale contatto telefonico in recall telefonico, operativo in corrispondenza delle sessioni di mediazione.

16.3. Modalità di verbalizzazione e redazione accordo.

Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere il verbale di mediazione e (se presente) la copia dell'accordo, che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del mediatore, le parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle parti e dai loro legali (se presenti), in ambo i casi con firma digitale e inviati al mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione. Il verbale e gli accordi sono poi inviati dal mediatore alle parti a mezzo PEC.

In assenza di firma digitale delle parti il mediatore invierà il verbale datato e firmato telematicamente. Le parti firmeranno il verbale e la firma verrà autenticata da un pubblico ufficiale. Il verbale firmato verrà poi inviato al mediatore per via ordinaria.

Il verbale di avvenuta conciliazione con relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti non riservati della procedura, sono messi a disposizione delle parti nell'area a loro riservata, cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate, allorché siano state corrisposte integralmente da tutte le parti le relative indennità e spese.

Tutti gli scambi devono avvenire a mezzo pec.

Inoltre, per il caso di cui al comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 28/2010, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 cc., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta.

17) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

17.1. L'organismo si impegna a tutelare la riservatezza e il trattamento dei dati personali delle parti e degli avvocati in conformità al codice della privacy e alle specifiche tecniche del Ministero

della Giustizia.

Le credenziali di accesso e le informazioni fornite, sono fornite in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza ed evitare da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

17.2. L'organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

18) FORO COMPETENTE

18.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'organismo MedyaPro e le sedi operative nonché tra questi e i consumatori e/o utenti, ed in caso di mancato pagamento delle indennità dovute, il foro competente è quello di Verona.

18.2. In caso di controversia le parti avvieranno preliminarmente un tentativo di conciliazione dinanzi a un organismo terzo. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:

Allegato I – Indennità di mediazione

Allegato II --- Codice Etico

Allegato III --- Scheda di valutazione

Allegato I – Indennità di mediazione

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

Testo tratto dall'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00, per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00, per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- 3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
- 4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
- 5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

- 7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- 10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
- 11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 12) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- 13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
- 14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tariffe applicate da Progest Servizi Srl per la mediazione obbligatoria, delegata, volontaria e contrattuale

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE Obbligatoria, delegata, volontaria e contrattuale		
Valore della lite determinato in base al c.p.c.	Prosecuzione della mediazione (per parte)	Aumento per il successo (per parte)
Fino a € 1.000	€ 43	€ 16
Da € 1.001 a € 5.000	€ 86	€ 33
Da € 5.001 a € 10.000	€ 160	€ 60
Da € 10.001 a € 25.000	€ 240	€ 90
Da € 25.001 a € 50.000	€ 400	€ 150
Da € 50.001 a € 250.000	€ 666	€ 250
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000	€ 500
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900	€ 950
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600	€ 1.300
Oltre € 5.000.001	€ 4.600	€ 2.300

Tutti gli importi si intendono per parte e al netto di IVA.

1. Contributo spese di avvio

– 49,00 €, iva compresa, per istanze con valore fino a 250.000,00 €;

– 98,00 €, iva compresa, per istanze con valore superiore a 250.000,00 €.

Il contributo per le spese di avvio è dovuto dalla **parte istante** al momento del deposito dell'istanza di mediazione e dalla **parte chiamata** contestualmente all'accettazione di partecipazione alla procedura di mediazione.

2. Spese vive

Oltre alle spese di avvio, sono dovute le spese vive sostenute dall'Organismo.

Allegato II --- Codice Etico

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le

caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato III --- Scheda di valutazione

SCHEDA DI VALUTAZIONE

NOME E COGNOME _____ PROCEDIMENTO N. _____

Con l'avvertenza che "1" è da intendere come insufficiente e "5" equivale a ottimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5

4) SUGGERIMENTI (fornisci una breve opinione sul Mediatore o sull'Organismo)

Si autorizza la pubblicazione del contenuto della scheda sul sito online con nome, cognome e città SI'

Firma _____

Data _____